

**Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Udine l'Ordine dei  
Giornalisti —Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia**

L'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominata Università, con sede legale in Udine, Via Palladio n. 8, nella persona del Prof. Roberto Pinton, in qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante, domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del 25/05/2021 (di seguito denominata anche Università)

e

l'Ordine dei Giornalisti — Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, nel seguito denominato Ordine, con sede legale in Trieste, Corso Italia n. 13, nella persona del Dott. Cristiano Degano, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ordine (di seguito denominato anche Ordine),  
di seguito anche indicati "Parti",

**premesse che**

l'Università, ai sensi degli artt. 1 e 2 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli; collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate;

l'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;

tra gli obiettivi strategici dell'Università vi sono quelli legati al miglioramento della comunicazione come partner scientifico di alto livello verso la società, all'essere laboratorio di innovazione per le tecnologie didattiche per disseminare la conoscenza in forte sinergia ed integrazione con il territorio, attraverso un'aggiornata interazione con il sistema economico sociale;

l'Ordine ha competenza in materia di formazione e aggiornamento professionale relativamente agli iscritti, giusto il disposto del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Ordine possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

in ordine all'ampissimo spettro delle conoscenze che vengono richieste attualmente agli operatori della comunicazione, ai fini dell'aggiornamento in oggetto, appare prioritario ricorrere alle competenze veicolate in via istituzionale dalle istituzioni universitarie;

**convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 —Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare

opportunità e iniziative di collaborazione nei processi di formazione e aggiornamento degli operatori della comunicazione e degli studenti universitari attraverso iniziative da svolgersi di concerto tra loro.

## **Articolo 2 —Obiettivi e progetti**

In particolare, le Parti si impegnano a:

- incentivare lo svolgimento di attività di tipo seminariale finalizzate all'illustrazione di aspetti significativi del mondo della comunicazione e della professione giornalistica, nonché alla trasmissione di specifiche competenze professionali con la collaborazione di professionisti iscritti all'Ordine; con la medesima finalità potranno altresì individuate attività didattiche integrative i cui contenuti verranno definiti in collaborazione tra le Parti;
- collaborare alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi di alta specializzazione in materia di comunicazione e informazione pubblica riservati sia agli iscritti all'Ordine, professionisti e pubblicisti, sia a studenti e laureati dell'Università;
- promuovere a beneficio degli studenti universitari visite ad aziende editoriali e della comunicazione a scopo didattico;
- promuovere l'organizzazione di periodi di tirocinio di formazione ed orientamento presso aziende editoriali e della comunicazione, riservati agli studenti e laureandi iscritti ai curricula di ambito comunicativo attivati presso l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per i tirocini di formazione ed orientamento destinati a laureati si applica la vigente normativa della regione in cui si svolgono;

- favorire l'aggiornamento continuo dei giornalisti facilitando, nel rispetto della vigente normativa in materia di didattica universitaria, la frequenza dei detti professionisti ai corsi universitari che saranno concordemente individuati come più significativi a tal fine, e assicurando la relativa attestazione secondo le modalità richieste dall'Ordine. Nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sarà anche possibile, sulla base di specifici progetti, il riconoscimento di crediti formativi sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno e nei limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio, in attuazione e nel rispetto di quanto pattuito nella presente convenzione;
- concordare ulteriori aree e forme di possibile collaborazione, quali l'organizzazione di convegni ed iniziative editoriali, ivi compresa la produzione di strumenti didattici anche multimediali, utili alla formazione professionale degli studenti dell'Università e/o degli iscritti all'Ordine.

### **Art. 3 —Modalità della collaborazione**

Il rapporto di collaborazione si attua mediante singoli progetti, i cui contenuti e modalità di realizzazione sono disciplinati da specifici accordi attuativi da stipularsi tra l'Ordine e l'Università o le sue Strutture di volta in volta interessate. Tali accordi disciplinano, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità degli eventuali rapporti economico-finanziari. All'interno di tali accordi verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative. Nell'esecuzione della presente convenzione e degli accordi attuativi ivi

previsti le Parti si vincolano reciprocamente a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta congiuntamente.

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Ordine; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Ordine, per le obbligazioni contratte dall'Università.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti in merito alle attività medesime.

#### **Articolo 4 —Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano quali referenti

per l'attuazione della presente convenzione:

- per Università, Renata KODILJA;

- per l'Ordine, Cristiano DEGANO.

Nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 3 verranno indicati i referenti delle singole attività, progetti e iniziative. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con

comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 —Proprietà intellettuale**

La titolarità della proprietà intellettuale sarà oggetto di disciplina nei singoli accordi attuativi, di cui all'art. 3, fatto salvo il riconoscimento della paternità della soluzione inventiva alla persona che ha effettivamente conseguito il risultato.

#### **Articolo 6 —Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione entrerà in vigore con l'apposizione dell'ultima sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogata a scadenza, per un ulteriore periodo di tre anni con scambio di comunicazioni scritte, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi tramite Posta Elettronica certificata. In caso di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio.

#### **Articolo 7 - Coperture assicurative e oneri di sicurezza**

Le Parti si impegnano, nell'ambito della vigente normativa, al rispetto delle specifiche disposizioni che saranno più dettagliatamente riportate negli accordi attuativi di cui all'art. 3.

#### **Articolo 8 —Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web [www.uniud.it](http://www.uniud.it) unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti.

L’Ordine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web [www.odg.fvg.it](http://www.odg.fvg.it).

#### **Articolo 9 —Controversie**

In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà rimessa dalle parti alla esclusiva competenza del Foro di Udine.

#### **Art. 10 – Oneri**

La presente convenzione non prevede oneri economici a carico delle Parti.

#### **Art. 11 - Spese e Registrazione**

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico delle Parti in uguale misura. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall'Università – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015. L'Ordine rimborserà il 50% delle spese di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Udine

Il Rettore

Prof. Roberto Pinton

Ordine dei Giornalisti Rettore

Il Presidente

Dott. Cristiano Degano